



SERVIZIO MOBILITA', HOUSING SOCIALE, PROGETTI SPECIALI

Via Emilia S. Pietro, 12 - 42121 Reggio Emilia
Tel. 0522/456148 456652- P.IVA00145920531

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CUSTODIA E RICOVERO DI ALCUNI CANI RANDAGI PRESSO STRUTTURE (CANILI/RIFUGI) AUTORIZZATE. periodo 01/10/2018 – 30/09/2020

IMPORTO CONTRATTUALE PRESUNTO
€ 51.100,00 (OLTRE IVA AL 22%)

CAPITOLATO SPECIALE D'ONERI

ART. 1 - OGGETTO E PERIODO DEL CONTRATTO

L'Amministrazione Comunale dovendo provvedere all'affidamento del servizio di custodia e ricovero di alcuni cani randagi (circa 25) di proprietà del Comune di Reggio Emilia o, comunque, provenienti dal suo territorio, presso struttura/rifugio esterna al canile comunale per il periodo 01 Ottobre 2018 - 30 Settembre 2020, invita codesta spett.le Ditta, qualora interessata e abilitata dal MERER per la categoria 98380000-0 "Servizi di canile", a presentare propria migliore offerta per l'affidamento del servizio in oggetto, alle condizioni economiche e contrattuali indicate di seguito.

STAZIONE APPALTANTE:

Amministrazione Comunale di Reggio Emilia, Servizio Mobilità, Housing Sociale, Progetti Speciali Via Emilia S. Pietro, 12 - 42121 Reggio Emilia, Tel 0522/456148 – 456652.

Responsabile di progetto (RUP): Ing. David Zilioli, in qualità di Dirigente del Servizio Mobilità, Housing Sociale, Progetti Speciali.

ART. 2 - PROCEDURA DI GARA, REQUISITI E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'aggiudicazione, a **lotto unico**, avverrà ad insindacabile giudizio dell'Ente, nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento di cui agli artt. 30 co. 1° e 36 co. 2° lett.b) del D.lgs. 50/2016 del 18/04/2016, in base al critero del prezzo più basso, ai sensi dell'art. 95 co. 4 del D.Lgs 50/2016, rispetto alla base d'asta (€ 51.100,00 + iva).

La ditta dovrà indicare, per ognuna delle sotto riportate tipologie, il costo giornaliero offerto da applicarsi per singolo cane, ipotizzando la presenza media giornaliera di circa 10 cani in box plurimi e di circa 15 cani in box singoli, tenuto presente che:

Il costo giornaliero a base d'asta per ogni cane custodito in box plurimi (**pari a n. 7.300 presenze presunte nell'intero periodo contrattuale** = n. 10 cani x 365 giorni x 2 anni) è fissato in **€ 2,20 (IVA esclusa)**;

Il costo giornaliero a base d'asta per ogni cane custodito in box singoli (**pari a n. 10.950 presenze presunte nell'intero periodo contrattuale** = n. 15 cani x 365 giorni x 2 anni) è fissato in **€ 3,20 (IVA esclusa)**.

Il numero medio giornaliero è di circa 25 cani.

Requisito necessario per la partecipazione:

è richiesta la presenza continuativa nelle strutture (canili/rifugi) di volontari di associazioni riconosciute animaliste e zoofile, non aventi fini di lucro, che promuovono le adozioni dei cani e vigilano sul loro benessere.

La struttura operativa, alla data di aggiudicazione dell'appalto, dovrà essere debitamente autorizzata dalle autorità competenti e ubicata nel territorio della Provincia di Reggio Emilia, inoltre dovrà assicurare:

- la presenza di box di diversa tipologia e metratura, anche singoli per accogliere cani con aggressività intraspecifica e/o sociopatici, con sistemi di sicurezza adeguati (gattaiole);
- il rispetto della Legge Regionale del 29 marzo 2013, n.3 e della Delibera di G.R. del 16 settembre 2013, n. 1302/2013;
- il rispetto delle garanzie igienico-sanitarie e la tutela del benessere degli animali, ai sensi dell'art. 20 della Legge Regionale del 7.4.2000, n.27 ed i requisiti citati all'art. 1, comma 2° lett. c), d) e), f), g) ed i)



SERVIZIO MOBILITA', HOUSING SOCIALE, PROGETTI SPECIALI

Via Emilia S.Pietro, 12 - 42121 Reggio Emilia
Tel. 0522/456148 456652- P.IVA00145920531

dell'Ordinanza contingibile ed urgente del Ministero del Lavoro della Salute e delle Politiche Sociali del 16 luglio 2009, recante misure per garantire la tutela ed il benessere degli animali di affezione;

- una ubicazione salubre e protetta;
- l'esistenza di strutture per i servizi di ricezione ed igienici, dispensa e cucina, infermeria e degenza, deposito;
- la sussistenza di recinti sufficientemente spaziosi per un moto fisiologicamente naturale dei cani, provvisti di bocchetta d'acqua all'ingresso, inclinazione del drenaggio, settore notte riparato e settore giorno parzialmente coperto, cuce per ogni animale;

La ditta che risulterà aggiudicataria provvisoria della presente RdO, per ottenere l'aggiudicazione definitiva dell'appalto, dovrà produrre, tramite procedura MERER, la seguente documentazione:

1. *copia dell'autorizzazione sanitaria rilasciata ai sensi del vigente D.P.R. 320/54 – 08/02/1954 Regolamento di Polizia Veterinaria;*
2. *copia della planimetria dell'area presentata in sede di richiesta della sopra richiamata autorizzazione;*
3. *copia dell'ultima planimetria aggiornata dell'area in caso siano avvenuti eventuali successivi aggiornamenti logistici e/o organizzativi;*

L'Amministrazione Comunale potrà non addivenire all'aggiudicazione in argomento qualora l'offerta non sia ritenuta idonea o che la Ditta aggiudicataria non offra le necessarie garanzie organizzative o di affidabilità, senza che ciò possa giustificare eccezioni, proteste o pretese da parte della Ditta stessa e potrà aggiudicare l'appalto anche in presenza di una sola offerta ritenuta valida ai sensi dell'art. 69 del R.D. 827/1924, purché ritenuta congrua e vantaggiosa.

Il Comune di Reggio Emilia si riserva la facoltà di procedere al rinnovo per ulteriori 2 anni ai sensi dell'art. 63 comma 5° del D.lgs. 50/2016 sino al 30/09/2022.

ART.3 - DECORRENZA, DURATA ED AMMONTARE DELL'APPALTO

1. L'appalto suddetto avrà la durata di 24 (ventiquattro) mesi e specificatamente dal 01/10/2018 al 30/09/2020;
2. Il numero medio giornaliero presunto è di circa 25 cani (premettendo che trattasi di dato soggetto a dinamiche non direttamente controllabili, e quindi indicativo, si specifica che lo stesso è stato desunto calcolando la media giornaliera dei cani custoditi con l'attuale gestione per il periodo 01/10/2016 – 30/06/2018);
3. L'importo stimato a base di gara, per l'intera durata del contratto (24 mesi), è stabilito in **€ 51.100,00 oltre IVA 22%, di cui € 28.360,00** quale costo di manodopera, comprensivo di tutti gli oneri diretti e riflessi conseguenti all'affidamento in oggetto;
4. L'Amministrazione Comunale, qualora i risultati dell'appalto siano soddisfacenti, sia accertato il pubblico interesse, la convenienza al rinnovo del rapporto e siano verificate le compatibilità di bilancio, si riserva la facoltà, ai sensi dell'art. 35, comma 4 e dell'art. 63, comma 5, del D.Lgs n. 50/2016, di optare per il rinnovo dell'appalto in essere per un periodo massimo pari a 24 (ventiquattro) mesi, il cui importo è stimato in **€ 51.100,00 (IVA esclusa)**;
5. Il valore massimo stimato dell'appalto comprensivo della facoltà di rinnovo per ulteriori anni 2 (due) e dell'eventuale **aumento delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, ai sensi dell'art. 106, comma 12, del Codice** (vedi art. 15 del presente capitolato) è di **€ 112.420,00 (IVA esclusa)**;

ART. 4 - MODALITA' GENERALI DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

Il contratto ha per oggetto il servizio di custodia e ricovero di alcuni cani (circa 25) che per motivi di spazio non possono essere collocati nel canile comunale, presso una struttura autorizzata (canile/rifugio) che offra adeguate garanzie igienico-sanitarie e di tutela del benessere animale, in particolare:



SERVIZIO MOBILITA', HOUSING SOCIALE, PROGETTI SPECIALI

Via Emilia S.Pietro, 12 - 42121 Reggio Emilia
Tel. 0522/456148 456652- P.IVA00145920531

Il gestore, nel rispetto di quanto stabilito al successivo art. 15, si impegna ad accettare fino ad 5 (cinque) cani in più rispetto al numero medio giornaliero previsto nel contratto e a garantire la custodia contemporanea di un numero massimo di 50 cani.

Ogni conferimento contemporaneo di cani non dovrà superare le 5 unità.

Al fine di programmare adeguatamente il conferimento la ditta farà unicamente riferimento al canile comunale o al Servizio Ambiente, concordando la data con il necessario preavviso e, in caso di conferimenti successivi, programmandoli a distanza di almeno 15 (quindici) giorni.

I cani conferiti dovranno essere muniti di documento dell'avvenuto tatuaggio o microchip di riconoscimento, di certificato veterinario che attesti il buono stato di salute, di libretto sanitario con le date relative alle sverminazioni assunte (una ad ampio spettro ed una specifica contro la tenia) ed alle vaccinazioni. Per i cani superiori all'anno di età è sufficiente una vaccinazione quadrivalente (CHLP); per i cani inferiori all'anno d'età è necessario il richiamo della quadrivalente (CHLP) dopo quindici giorni dalla prima vaccinazione.

Tutti i cani dovranno essere accompagnati da un certificato che attesti la loro negatività alla Leishmaniosi canina.

Tutti i cani dovranno essere accompagnati da un certificato che attesti la loro negatività alla filariosi cardiopolmonare. Pertanto i cani che risultassero positivi al test filaria, dovranno essere sottoposti al trattamento farmacologico necessario alla loro guarigione, prima dell'arrivo alla struttura/rifugio; saranno comunque esclusi dall'obbligo della negatività tutti i cani di età superiore ai 10 anni, oppure i cani per i quali il Servizio veterinario attesti la pericolosità del trattamento antifilariosi.

Sarà a carico del gestore procedere alle successive terapie di prevenzione.

I cani conferiti non dovranno presentare infestazioni da parassiti esterni (zecche e pulci).

I cani sottoposti ad intervento chirurgico possono essere conferiti solo dopo che sono stati dichiarati fuori pericolo.

Qualora fossero conferiti cani in prima accoglienza, cioè che non abbiano trascorso il periodo di legge presso la struttura comunale di Reggio Emilia, ai suddetti saranno eseguite, oltre alla visita veterinaria i trattamenti contro i parassiti intestinali e le vaccinazioni necessarie (CEPL), nonché l'inserimento del microchip fornito dal Comune di RE, al quale sarà consegnato l'apposita documentazione attestante l'avvenuta microchippatura. I cani saranno anche testati per la Leishmaniosi e per la Filariosi Cardiopolmonare. Per i cani superiori all'anno di età è sufficiente la vaccinazione quadrivalente (CEPL), per i cani inferiori all'anno di età e ai cuccioli saranno effettuate tutte le vaccinazioni ritenute più opportune dal responsabile veterinario della struttura; in tali casi tutte le spese veterinarie ordinarie e straordinarie saranno a carico del Comune di Reggio Emilia e computate come segue:

1. Spese ordinarie:

- test feci: 5,00 euro
- antiparassitario sistemico 5.00 euro
- antiparassitario cutaneo 5.00
- vaccinazioni (di tutti i tipi) 5.00 euro cadauna
- test leishmania e filaria (unico prelievo) 10.00 euro
- microchippatura (con chip fornito dal Comune) a carico del gestore

2. Spese straordinarie:

- interventi e terapie salvavita saranno a carico del Comune di RE.

Il gestore assicura ai cani di proprietà del Comune di Reggio Emilia:

- l'alimentazione, che sarà a base di carne, riso, verdure, pane, pasta e mangimi specifici;
- l'assistenza sanitaria veterinaria necessaria per la salvaguardia della salute del cane comprensiva delle terapie di cura delle patologie e di profilassi quali sverminazioni annuali, richiami annuali delle vaccinazioni, chemioprolifassi per la filaria, interventi chirurgici, se necessari. Tale assistenza sarà prestata da personale veterinario incaricato dal gestore;

(ogni decesso dovrà essere comunicato con regolare certificato veterinario che ne attesti le cause. Non saranno addebitati alla responsabilità del gestore i decessi avvenuti per cause indipendenti dalla propria volontà).

Il gestore si impegna inoltre a:

- annotare tempestivamente e tenere aggiornato sul registro l'iscrizione dei cani provenienti dal Comune di Reggio

Emilia, i decessi e gli affidamenti in adozione con le relative date;

- comunicare immediatamente al Comune di Reggio Emilia i casi di affidamento o decesso al fine di programmare eventuali nuovi conferimenti;
- inviare tempestivamente all'ufficio Anagrafe Canina del Comune i dati utili all'identificazione dei cani deceduti, al fine di permettere la verifica circa la proprietà dei succitati in capo al Comune e poter procedere all'incenerimento delle spoglie dell'animale, che non sarà più effettuata presso l'inceneritore comunale, causa la sua totale dismissione, ma per mezzo di ditte offerenti tale servizio; tale incombenza risulta essere indispensabile al Comune, al fine di monitorare minuziosamente ed in tempo reale i costi relativi a tale servizio.
- incentivare le richieste di adozione dei cani custoditi in osservanza a quanto previsto dalla DGR 1302/2013 agli artt. 7.1.6 e 11 e mediante:
 - l'affissione all'esterno di ogni box di cartelli con le indicazioni relative ai cani ricoverati (nome, razza, sesso, anno di nascita, data di ingresso, taglia, colore, Caratteristiche particolari, dieta, microchip);
 - la pubblicazione sul proprio sito web e/o social network di apposita scheda con foto dei cani ricoverati da effettuare entro 15gg dall'ingresso del cane;
 - la valutazione sull'idoneità dei privati affidatari sarà affidata al gestore, il quale si avvarrà della collaborazione dei volontari dell'associazione zoofila/animalista presente nella struttura;
- garantire, nell'arco della giornata, ad ogni cane la possibilità di usufruire di sufficiente movimento e socializzazione nelle aree appositamente dedicate con procedure stabilite e dettagliate nel regolamento di gestione della struttura;
- Il gestore si impegna altresì a consentire l'accesso in qualsiasi momento al personale del competente Ufficio del Comune di Reggio Emilia per l'effettuazione di ispezioni finalizzate a verificare il rispetto delle norme sulla tutela del benessere psicofisico degli animali e degli obblighi previsti dalla presente convenzione.

ART. 5 - TERMINI E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

L'offerta dovrà pervenire secondo le modalità e le date indicate nella procedura MERER, secondo il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell'art. 95 co. 4 del D.Lgs 50/2016.

Per l'offerta economica, che dovrà essere formulata prevedendo un importo in ribasso rispetto all'importo a base di gara che ammonta ad € 51.100,00 oltre IVA e che sarà automaticamente calcolata dalla procedura MERER, la ditta dovrà indicare, per ognuna delle sotto riportate tipologie, il costo giornaliero offerto da applicarsi per singolo cane, ipotizzando una presenza media giornaliera di circa 10 cani in box plurimi e di circa 15 cani in box singoli, tenuto presente che:

- Il costo giornaliero a base d'asta per ogni cane custodito in box plurimi (**pari a n. 7.300 presenze presunte nell'intero periodo contrattuale** = n. 10 cani x 365 giorni x 2 anni) è fissato in € **2,20 (IVA esclusa)**;
- Il costo giornaliero a base d'asta per ogni cane custodito in box singoli (**pari a n. 10.950 presenze presunte nell'intero periodo contrattuale** = n. 15 cani x 365 giorni x 2 anni) è fissato in € **3,20 (IVA esclusa)**.

L'aggiudicazione definitiva diventa efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti come previsto dall'art. 32, commi 7° e 8° del D.Lgs 50/2016.

ART. 6 - RISERVE

L'Amministrazione Comunale si riserva il diritto di revocare, a suo insindacabile giudizio ed in qualsiasi momento della sua durata, il presente contratto, senza alcun obbligo risarcitorio e senza preavviso alcuno ex art. 2237 Codice civile, fermo restando il rimborso al prestatore d'opera delle spese sostenute e il pagamento del compenso per l'opera svolta.

L'Amministrazione Comunale potrà non addivenire all'aggiudicazione in argomento qualora nessuna offerta sia ritenuta idonea o che la Ditta aggiudicataria non offra le necessarie garanzie organizzative o di affidabilità, senza che ciò possa giustificare eccezioni, proteste o pretese da parte della Ditta stessa e potrà aggiudicare l'appalto anche in presenza di una sola offerta ritenuta valida ai sensi dell'art. 69 del R.D. 827/1924, purché ritenuta congrua e vantaggiosa.



SERVIZIO MOBILITA', HOUSING SOCIALE, PROGETTI SPECIALI

Via Emilia S. Pietro, 12 - 42121 Reggio Emilia
Tel. 0522/456148 456652- P.IVA00145920531

L'Ente potrà non dar luogo ad alcuna aggiudicazione, ovvero sospendere l'aggiudicazione già intervenuta, per motivi di interesse pubblico che saranno debitamente comunicati alle ditte partecipanti alla gara.

ART. 7 - OSSERVANZA DELLE NORME IN MATERIA DI LAVORO

L'aggiudicatario è tenuto all'osservanza delle norme relative alle assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali e deve adottare tutti i procedimenti e le cautele atte a garantire l'incolumità e la sicurezza delle persone addette e dei terzi con scrupolosa osservanza delle norme antinfortunistiche e di tutela della salute dei lavoratori in vigore nel periodo contrattuale.

L'inosservanza delle leggi in materia di lavoro e sicurezza, di cui al presente articolo, determina la risoluzione del contratto nelle ipotesi normativamente contemplate.

ART. 8 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

In caso di inadempimento accertato dall'Amministrazione, nel concorso delle circostanze previste dall'art. 1453 cod. civ., si farà luogo alla risoluzione del contratto, previa diffida del Dirigente competente ad adempiere nelle forme stabilite dalla legge, senza pregiudizio della rifusione dei danni e delle spese.

Si applica quanto previsto dagli artt. 136 e 137 del nuovo codice dei contratti pubblici (D.Lgs. n. 50/2016).

La risoluzione del contratto è comunque prevista in tutti i casi e con le modalità riportati dal presente capitolato.

ART. 9 - VARIAZIONI DELLA RAGIONE SOCIALE

L'aggiudicatario dovrà comunicare all'Amministrazione qualsiasi variazione intervenuta nella denominazione o ragione sociale dell'impresa indicando il motivo della variazione (cessione d'azienda, fusione, trasformazione, ecc.). L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il ritardo nei pagamenti dovuto a ritardo nella comunicazione stessa.

ART. 10 - PAGAMENTO

Il pagamento avverrà a 30 giorni dalla data di emissione della fattura elettronica (codice IPA: **C4N2KJ**).

La liquidazione del corrispettivo dovuto sarà effettuata mensilmente dietro presentazione di apposita rendicontazione i cui contenuti verranno definiti dal Comune e che terrà conto, tra l'altro, delle presenze, dei nuovi ricoveri, dei decessi e degli affidamenti.

Il pagamento sarà effettuato solo a seguito di apposita verifica del Documento di Regolarità Contributiva e Previdenziale (DURC), ai sensi dell'art. 6 del D.lgs. 207/2010.

Inoltre, ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, comma 8, della Legge 136/2010, che disciplina la tracciabilità dei pagamenti nell'ambito delle azioni per combattere le infiltrazioni criminali negli appalti/acquisti/prestazioni di servizi oggetto di finanziamenti pubblici, l'appaltatore assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari relativi al presente contratto, secondo la disciplina contenuta nella legge sopra richiamata. L'inadempienza di tale obbligo comporta la risoluzione di pieno diritto del presente contratto, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile.

Il pagamento sarà effettuato direttamente alla ditta aggiudicataria, così come identificata nella determinazione dirigenziale di aggiudicazione.

ART. 11 - SPESE CONTRATTUALI

Sono a carico dell'affidatario le spese relative e conseguenti alla stipulazione del contratto.

Il contratto verrà stipulato per scrittura privata (da registrarsi in caso d'uso) attraverso l'invio a sistema del documento di stipula sottoscritto con firma digitale dal soggetto aggiudicatario, **previ in ogni caso gli accertamenti previsti dalla legge. Specificando che per acquisti di beni e servizi tramite il mercato elettronico di Consip o MERER** l'Agenzia delle Entrate, "in risposta alle istanze di interpellato formulate da Consip S.p.A., in riferimento alla



SERVIZIO MOBILITA', HOUSING SOCIALE, PROGETTI SPECIALI

Via Emilia S.Pietro, 12 - 42121 Reggio Emilia
Tel. 0522/456148 456652- P.IVA00145920531

Richiesta di offerta e all'Ordine diretto d'acquisto effettuati sul Mercato Elettronico della P.A., e attraverso la Risoluzione n. 96/E del 16 dicembre 2013 – disponibile sul sito dell'Agenzia delle Entrate - ha precisato che:

l'imposta di bollo sui documenti di accettazione e di ordine diretto per l'approvvigionamento di beni e servizi scambiati tra enti e fornitori all'interno del MePA può essere assolta con le modalità previste dall'art. 15 D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 ovvero assolta in base alle modalità individuate dalla lettera a) dell'art. 3 D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 e cioè mediante versamento all'intermediario convenzionato con l'Agenzia delle Entrate che rilascia apposito contrassegno.

In alternativa alle modalità di cui all'art. 15 D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 e al pagamento per mezzo del contrassegno è possibile utilizzare le modalità di assolvimento dell'imposta di bollo sui documenti informatici di cui all'art. 7 del Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 23 gennaio 2004. Tali modalità sono illustrate nella circolare n.36 del 2006 (consultabile sul sito www.agenziaentrate.gov.it alla quale si rinvia). Con riferimento alla Richiesta di offerta (RDO) non è prevista una specifica disciplina perché, il contratto di fornitura dei beni e/o servizi, composto dall'offerta del fornitore prescelto e dal Documento di Accettazione generato dal Sistema, si intende validamente perfezionato nel momento in cui il "Documento di Accettazione" firmato digitalmente viene caricato a Sistema. Pertanto, la disciplina dell'imposta di bollo seguirà quanto previsto dall'Allegato A – Tariffa Parte Prima del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642."

Ai sensi dell'art. 71 del DPR 445/00 saranno effettuati controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive.

ART. 12 – DANNI ED OBBLIGHI ASSICURATIVI

L'appaltatore risponderà in ogni caso direttamente degli eventuali incidenti o danni che dovesse arrecare a persone o a cose, qualunque ne sia la natura derivanti da carenza, insufficienza, o irregolarità del servizio, nonché da imprudenza, imperizia o negligenza della Ditta aggiudicataria, o dei suoi dipendenti, precisando che resterà a suo carico il completo risarcimento dei danni arrecati, senza diritto ad eventuali compensi o rimborsi.

L'appaltatore risponde direttamente, sollevando da ogni responsabilità l'Amministrazione Comunale, dei danni alle persone, agli animali e alle cose provocati dai propri prestatori d'opera (dipendenti e non, volontari, ecc..) così come dei danni subiti dai predetti prestatori d'opera nello svolgimento delle attività, nell'ambito della struttura e delle aree di pertinenza, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi richiesta di risarcimento, senza diritto di rivalsa nei confronti del Comune. E' fatto obbligo all'appaltatore di stipulare idonea polizza assicurativa contro danni arrecati a terzi, o a cose, connessi allo svolgimento delle attività previste dalla convenzione, cagionati da tutti coloro che prestano la propria opera (personale dipendente e non, volontari, collaboratori), compresi i danni subiti dai prestatori d'opera (dipendenti e non) per un massimale non inferiore a: Euro 1.500.000,00 per sinistro con il limite di Euro 1.500.000,00 per persona danneggiata per RCT ed Euro 1.000.000,00 per RCO ed Euro 500.000,00 per danni a cose.

La Ditta aggiudicataria dovrà presentare in sede di stipula del contratto copia della suddetta polizza assicurativa. La polizza in questione, stipulata con primaria compagnia di assicurazione, dovrà comunque contenere l'estensione della copertura anche contro danni causati all'Ente appaltante.

ART. 13 - FORO COMPETENTE

Per qualsiasi controversia inerente il contratto che dovesse insorgere tra le parti viene riconosciuta la competenza esclusiva del Foro di Reggio Emilia, con rinuncia espressa di qualsiasi altro.

ART. 14 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI

I dati e requisiti raccolti dal Committente per l'affidamento del servizio in argomento verranno utilizzati solo a tale scopo e come tali trattati nel rispetto della normativa vigente in materia di privacy.

Ai sensi dell'Art. 28 Comma 3 del Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, il Comune di Reggio Emilia con sede in Piazza Prampolini, 1 Telefono 0522/456111, Titolare del trattamento dei dati personali, con il presente contratto nomina l'Appaltatore quale Responsabile del trattamento dei dati personali che saranno raccolti in relazione all'espletamento dell'attività. L'Appaltatore si obbliga a trattare i dati esclusivamente al fine



SERVIZIO MOBILITA', HOUSING SOCIALE, PROGETTI SPECIALI

Via Emilia S.Pietro, 12 - 42121 Reggio Emilia
Tel. 0522/456148 456652- P.IVA00145920531

dell'espletamento delle attività connesse al presente contratto e per la durata prevista dal contratto stesso.

Il trattamento dei dati avviene per le finalità di affidamento di contratti pubblici di forniture, servizi, lavori e concessioni ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m. e i. e per la tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 co. 5 della L. 136/2010 e s.m. e i.

L'Appaltatore dichiara di conoscere gli obblighi previsti dalla predetta legge in carico al Responsabile del trattamento, in modo particolare quelli previsti dall'Articolo 28 (Responsabile del trattamento) e quelli previsti dall'Art. 30, Comma 2 (Tenuta del Registro delle attività di trattamento) e si obbliga a rispettarli nonché a vigilare sull'operato delle persone autorizzate al trattamento dei dati garantendo il loro impegno alla riservatezza.

L'Appaltatore si impegna altresì ad adottare le misure di Sicurezza del trattamento previste dall'Art. 32 del Regolamento UE 2016/679.

Le parti prestano il proprio reciproco consenso al trattamento dei propri dati personali all'esclusivo fine della gestione amministrativa e contabile del presente contratto con facoltà, solo ove necessario per tali adempimenti, di fornirli anche a terzi e comunque in ottemperanza degli obblighi previsti dal Regolamento UE 2016/679.

Il Responsabile per la Protezione dei dati per il Comune di Reggio Emilia è Lepida S.p.A Via della Liberazione, 15 Bologna Tel 051/6338800 email: dpo-team@lepida.it

ART. 15 - MODIFICHE ORDINE E QUANTITATIVI

I quantitativi previsti nel presente capitolato potranno essere aumentati o ridotti in sede di aggiudicazione o in corso di esecuzione del contratto fino alla concorrenza di **un quinto** del servizio totale.

Il servizio dovrà quindi essere eseguito anche per tali quantitativi ed impegnerà la ditta alle stesse condizioni previste nel contratto originario.

L'appaltatore, in tal caso, non potrà far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

ART. 16 - SUBAPPALTO

L'Amministrazione non concede subappalto ai sensi dell'art. 105 comma 3) del D.Leg.vo n. 50/2016.

ART. 17 - PASSAGGIO DI FUNZIONARI PUBBLICI A DITTE PRIVATE

Ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. n.165/2001 si evidenzia che "i dipendenti pubblici che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'art.1, comma 2°, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri".

Pertanto "i contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti".

Inoltre, ai fini applicativi della suddetta norma, l'articolo 21 del Decreto Legislativo n. 39 del 2013 precisa che "...sono considerati dipendenti delle pubbliche amministrazioni anche i soggetti titolari di uno degli incarichi di cui al presente decreto, ivi compresi i soggetti esterni con i quali l'amministrazione, l'ente pubblico o l'ente di diritto privato in controllo pubblico stabilisce un rapporto di lavoro, subordinato o autonomo. Tali divieti si applicano a far data dalla cessazione dell'incarico."

ART. 18 – INADEMPIENZE E PENALI

Le segnalazioni di inadempienza possono essere effettuate dai competenti organi di controllo (Comune, Ausl, ecc.) e vengono inoltrate al competente Servizio comunale che provvederà in merito all'applicazione di quanto stabilito nel presente articolo.

Per l'applicazione delle disposizioni contenute nel presente articolo, il Comune di Reggio Emilia si rivarrà sulle fatture presentate dall'Associazione di volontariato.

In caso di inadempienza accertata agli obblighi previsti dalla convenzione l'Amministrazione Comunale procederà a



SERVIZIO MOBILITA', HOUSING SOCIALE, PROGETTI SPECIALI

Via Emilia S.Pietro, 12 - 42121 Reggio Emilia
Tel. 0522/456148 456652- P.IVA00145920531

contestare per iscritto i fatti rilevati ed a prescrivere gli opportuni correttivi. In caso di omessa attuazione delle prescrizioni, potranno essere irrogate, previo contraddittorio, le sottoelencate penali:

- in caso di inadempienza lieve agli obblighi convenzionali (es. mancata apposizione cartelli nei box, ritardo nella pubblicazione sul proprio sito web e/o social network di apposita scheda con foto dei cani ricoverati, pulizia eseguita in modo non adeguato, mancata comunicazione variazione organico, ecc.): è prevista l'applicazione di penale pari ad Euro 100 per singoli episodi;
- in caso di inadempienza media agli obblighi contrattuali (es. ritardo nelle adozioni degli animali, somministrazione cibo di qualità inferiore a quello concordato, ecc.): applicazione penale pari ad Euro 300 per singoli episodi;
- in caso di inadempienza grave agli obblighi contrattuali (es. mancata somministrazione quotidiana di acqua riscontrata anche solo per una volta; mancata somministrazione quotidiana di alimenti riscontrata almeno una volta, ogni azione od omissione che causi lo stato di malattia/danno fisico fino alla morte degli animali ospitati es. terapie errate o loro mancata somministrazione in modo continuato/sistematico, uso di guinzagli inadeguati, somministrazione di alimenti avariati, ecc.): applicazione penale pari ad Euro 500 per singoli episodi.

L'Amministrazione Comunale si riserva comunque la facoltà di procedere direttamente al servizio non eseguito dalla ditta.

Nel caso di inadempienze gravi, il Comune si riserva la facoltà, previa intimazione scritta alla ditta, di risolvere il rapporto con tutte le conseguenze di legge che la risoluzione comporta.

ART. 19 – GARANZIA DEFINITIVA

La ditta aggiudicataria prima della stipulazione del contratto dovrà costituire la “garanzia definitiva” prevista dall'articolo 103 del D.Lgs 50/2016, secondo le modalità indicate nella lettera d'invito.

ART. 20 - RINVIO A NORME DI DIRITTO VIGENTI

Per tutto quanto non contemplato nel presente capitolato speciale, si fa rinvio al D.Lgs. n.163/2006 ed al regolamento attuativo DLgs 207/2010 per le parti ancora in vigore.

ART. 21 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ai sensi del D.Lgs 163/2006 e del regolamento attuativo DLgs 207/2010, il responsabile del procedimento è individuato nella persona dell'ing. David Zilioli, in qualità di Dirigente del Servizio Mobilità, Housing Sociale e Progetti Speciali.

IL DIRIGENTE
(Ing. David Zilioli)